

CONVENZIONE
TRA LA SOCIETA' G.I.D.A. S.p.A. E IL COMANDO PROVINCIALE DEI
VIGILI DEL FUOCO DI PRATO PER LO SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO
DI PRESIDIO E SOCCORSO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI
IMPIANTI CITTADINI DI DEPURAZIONE ACQUA

L'Azienda G.I.D.A. S.p.A. con sede in Prato, via Baciacavallo n. 36, C.F. 03122430485 e Partita IVA. 00289380974, (di seguito denominata semplicemente "Azienda"), rappresentata nel presente atto dal Dott. Ing. Simone Ferretti nella sua qualità di Procuratore Speciale e Datore di Lavoro;

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Prato (per brevità più avanti denominato Comando), C.F. 9204224048, nella persona del Comandante Provinciale Ing. Luigi Gentiluomo, domiciliato per la carica presso la sede del Comando stesso sita in Prato, Via Paronese, 100.

PREMESSO CHE

- l'art. 17 della legge n. 246/00 prevede che gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tramite il competente Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, stipula con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del centro di responsabilità dello stato di previsione del Ministero dell'Interno;
- l'art. 18, comma 4 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, modificato con D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97, prevede che, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili, stazioni ferroviarie, aerostazioni, stazioni marittime, stazioni metropolitane ovvero durante l'attività di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplosivi, nonché per il controllo remoto degli impianti di rilevazione e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei Comandi;
- il medesimo art. 18, comma 4 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, modificato con D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97, prevede che i servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale;
- G.I.D.A. S.p.A. è la società incaricata alla gestione degli impianti cittadini di

- depurazione acque;
- alcune operazioni, relative ad interventi di manutenzione programmata e straordinaria delle vasche e apparecchiature, si svolgono in condizioni ambientali difficili con apprezzabili livelli di rischio residuo per la presenza di ambienti confinati ed altri fattori di pericolo non eliminabili;
 - l'accettazione da parte del Comando allo svolgimento del servizio richiesto dall'Azienda non esime la stessa dall'adozione delle misure di prevenzione, protezione e pianificazione delle emergenze previste dalle normative vigenti.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Azienda ha interesse e necessità di abbattere il livello di rischio cui sono esposti i lavoratori in occasione delle attività di manutenzione programmata e straordinaria delle vasche e delle apparecchiature che operano in ambienti confinati.

A tal fine l'Azienda, con nota prot. 219/2017 del 19.06.2017, chiede al Comando l'effettuazione, a titolo oneroso, di un presidio di soccorso tecnico cui sono attribuiti compiti di immediata attivazione delle operazioni di contrasto e mitigazione di eventuali situazioni incidentali, nonché di collegamento con le squadre di intervento aventi compiti risolutivi in occasione di situazioni incidentali complesse, ove fattori comportamentali ovvero sequenze di eventi non controllati potrebbero determinare condizioni critiche, fronteggiabili unicamente con l'intervento tempestivo ed integrato dei sistemi interni di gestione dell'emergenza e dei soccorsi esterni.

Il Comando si impegna a soddisfare la suddetta richiesta nei modi e nei termini indicati negli articoli seguenti, attraverso l'attuazione di un presidio che integra le misure di gestione dell'emergenza predisposte dall'azienda, assicura un primo immediato intervento tecnico, anche non risolutivo, con l'obiettivo di mitigare gli effetti di un evento incidentale, e realizza un tempestivo collegamento con le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco, incaricate di effettuare un eventuale intervento risolutivo.

Art. 2

Il Comando garantisce, in occasione delle attività di manutenzione programmata e straordinaria delle vasche ed apparecchiature degli impianti cittadini di depurazione che presentano operazioni in ambienti confinati, la presenza di

una squadra composta da numero 2 Vigili del Fuoco (di norma 1 qualificato ed 1 vigile) con relative attrezzature ed equipaggiamenti al fine di formare un modulo tecnico di prima emergenza (di seguito indicato come “modulo”), a supporto del personale dell’azienda preposto alla gestione delle emergenze.

L’Azienda, esecutrice dei lavori di manutenzione, fornirà dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui potrebbe operare il personale VF, promuovendo la cooperazione e il coordinamento, anche con preventive verifiche delle procedure di emergenza predisposte.

Il modulo VF, in caso di incidente o emergenza di altra natura, opera in modo coordinato ed integrato con il personale dell’Azienda preposto alla gestione dell’emergenza ed agisce secondo le proprie competenze e capacità operative in relazione agli equipaggiamenti ed alle attrezzature disponibili.

In particolare al verificarsi di una qualsiasi situazione incidentale e/o di emergenza, poiché il modulo costituito da 2 Vigili del Fuoco ha una capacità operativa ridotta e non ha pertanto funzioni risolutive, occorre mobilitare, tramite sala Operativa 115, il sistema di soccorso tecnico ordinario; in tal caso il modulo assolve a compiti di collegamento e facilitazione dell’intervento delle squadre di soccorso.

In situazioni ordinarie è a carico dell’Azienda la completa responsabilità dell’emanazione e verifica delle procedure di manutenzione nonché la verifica e il controllo dell’efficienza delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale utilizzate dal personale dipendente.

Il modulo è dispiegato in occasione degli interventi di manutenzione programmata, concentrati di norma nel periodo luglio/settembre con possibilità, qualora le operazioni di pulizia non siano ultimate, di proseguire l’attività in altri periodi per i quali l’Azienda chiederà senza ritardo al Comando il dispiegamento del modulo. In tali circostanze il Comando effettua il dispiegamento del modulo costituito da uomini e risorse strumentali concordate nei tempi tecnici strettamente necessari, e comunque entro 48 ore dalla richiesta di attivazione straordinaria.

Il modulo dovrà assicurare una copertura per gli interventi programmati ricadenti anche in giorni festivi nella fascia oraria 07,00/21,00.

La durata minima di ciascun servizio svolto dal modulo non è inferiore a 4 ore; la durata massima è funzionale alle operazioni di manutenzione da svolgere.

L’attivazione e la sospensione del servizio viene comunicata dall’Azienda al Comando con un preavviso di almeno 4 giorni, qualora connesso ad interventi di manutenzione programmata.

Il personale Vigile del Fuoco ha a disposizione un veicolo per gli spostamenti

e, qualora necessario, un carrello appendice il trasporto delle attrezzature ed equipaggiamenti dalla sede di servizio alla postazione del presidio.

Art. 3

Per le prestazioni di cui al presente accordo l'Azienda versa preventivamente a favore del Ministero dell'Interno il corrispettivo determinato in base alle ore programmate di dispiegamento del modulo.

Il Comando programma ed attua il servizio, predisponendo gli atti di rendicontazione delle prestazioni effettuate da risorse umane VVF e con l'impiego strumentali in dotazione.

L'Azienda provvede ad eventuali versamenti integrativi entro il mese successivo alla presentazione del rendiconto e nel rispetto dei termini indicati nel seguito.

Il costo del servizio è funzionale al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco richiamato in servizio per le finalità di cui alla presente convenzione nonché al ristoro delle spese di gestione delle risorse strumentali impiegate.

L'importo è definito in base alle tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto del Ministro dell'Interno 2 marzo 2012 e s.m.i.. Allo stato il corrispettivo è calcolato sulla base dei seguenti importi orari non soggetti ad I.V.A.:

- 25,00 €/ora (venticinque/00) per Capo Squadra;
- 23,00 €/ora (ventitre/00) per Vigile del Fuoco;
- 18,00 €/ora (diciotto/00) per autovettura ed attrezzature dispiegate su carrello o altro sistema equivalente.

Complessivamente il costo orario del modulo è pertanto pari a 66,00 €/ora (euro sessantasei/00).

In particolare nell'ipotesi di effettuazione di circa 7 servizi programmati per complessive 12 ore/giorno il versamento anticipato, per i periodi Luglio/Settembre, che l'Azienda è tenuta a corrispondere entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferisce il servizio, è pari a 5544,00 € salvo conguaglio (euro = cinquemilacinquecentoquarantaquattro/00).

Eventuali somme integrative a carico dell'Azienda, per servizi ricadenti in predetti periodi, dovranno essere effettuati con un unico versamento non prima del 1° novembre dell'anno a cui si riferisce l'attività e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Il versamento dovrà essere effettuato a favore del Ministero dell'Interno, nell'apposito capitolo di entrata Cap. 2439 – Cap. XIV art. 11 presso la Banca d'Italia, Tesoreria

dello Stato – Sezione Provinciale di Firenze, a cui è associato il seguente codice IBAN: IT44N0100003245311014243911, con la causale :

“Versamento da parte delle Regioni, degli Enti Locali ed altri Enti Pubblici o Privati, degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell’Interno nell’ambito dei compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.

Copia dell’ordinativo di pagamento sarà tempestivamente trasmessa al Comando per il successivo inoltro agli Uffici Centrali competenti del Ministero dell’Interno.

Art. 4

Il Comando e l’Azienda individuano un referente ciascuno per l’attuazione della presente convenzione. Ciascuna parte si impegna a comunicare tempestivamente all’altra parte l’eventuale sostituzione del referente.

Art. 5

L’attività svolta nell’ambito del presente accordo non modifica le responsabilità assegnate alle parti in applicazione delle vigenti normative; in particolare ciascuna parte rimane responsabile di quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si riserva la facoltà di sospendere l’impegno assunto con la presente convenzione per sopraggiunte prioritarie ed indifferibili esigenze di soccorso pubblico. In caso di sospensione, l’Azienda non avrà diritto al risarcimento di danni o altri indennizzi.

Art. 6

Il presente accordo ha decorrenza il 1° agosto 2017 e scadenza il 30 luglio 2019, salvo necessità di proseguire il suddetto servizio, che sarà reso alle stesse condizioni regolamentari, per un ulteriore periodo da concordarsi in forma scritta tra le parti.

Art. 7

Eventuali controversie saranno risolte in via bonaria tra le Parti.

Ove ciò non risultasse possibile, il foro competente è quello del TAR Toscana, così come previsto dall’art. 133, comma 1, lett. a), numero 2), del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

La presente convenzione è sottoscritta in scrittura privata in formato digitale ex art. 15 della L. n. 241/1990, con registrazione solo in caso d’uso e relative spese di registrazione a carico della Parte richiedente.

L’atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’Allegato B del D.P.R. 642/1972”.

Art. 8

La presente convenzione è efficace dalla stipula. La sua esecutività decorre dalla data

di registrazione del provvedimento da parte dei competenti Organi di Controllo.

PER G.I.D.A.

(Il Procuratore Speciale / Datore di Lavoro)

Dott. Ing. Simone Ferretti

Firmato digitalmente ai sensi di legge

PER IL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PRATO

(Il Comandante Provinciale)

Ing. Luigi Gentiluomo

Firmato digitalmente ai sensi di legge